




**STRUTTURA INTERAZIENDALE COMPLESSA
REGIONALE DI MEDICINA LEGALE
Direttore Prof. Aldo DI FAZIO**



LEZIONE

PERCOSSE E LESIONI PERSONALI

**PROF. ALDO DI FAZIO
DOCENTE A CONTRATTO
DIRETTORE SIC REGIONALE DI MEDICINA LEGALE**





Obiettivi

*LESIONI A VALENZA PENALISTICA CHE HANNO
SIGNIFICATO MEDICO LEGALE
OLTRE CHE CLINICO*



Argomenti



PERCOSSE

LESIONI PERSONALI



Codice deontologico



Art. 32

Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili Il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psico-fisica, sociale o civile in particolare quando ritiene che l'ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita. Il medico segnala all'Autorità competente le condizioni di discriminazione, maltrattamento fisico o psichico, violenza o abuso sessuale. Il medico, in caso di opposizione del rappresentante legale a interventi ritenuti appropriati e proporzionati, ricorre all'Autorità competente. Il medico prescrive e attua misure e trattamenti coattivi fisici, farmacologici e ambientali nei soli casi e per la durata connessi a documentate necessità cliniche, nel rispetto della dignità e della sicurezza della persona.



Codice deontologico



Art. 52

Tortura e trattamenti disumani

Il medico in nessun caso collabora, partecipa o presenzia a esecuzioni capitali, ad atti di tortura, violenza o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Il medico non attua mutilazioni o menomazioni non aventi finalità diagnostico-terapeutiche anche su richiesta dell'interessato.

Reato

- Ogni fatto illecito al quale l'ordinamento giuridico collega come conseguenza una pena.
- Consiste in una violazione della legge penale, cioè l'infrazione di un divieto o l'inadempienza di un comando.
- L'esistenza del reato presuppone tre elementi: una norma che lo descrive, un fatto che lo costituisce ed una sanzione penale che lo punisce.

REATI

- DELITTI (reati più gravi, puniti con l'ergastolo, la reclusione o la multa).
- CONTRAVVENZIONI (reati meno gravi, puniti con l'arresto o l'ammenda).

Reati: classificazione

- **Reati dolosi**
- **Reati preterintenzionali**
- **Reati colposi**

a seconda che l'elemento psicologico sia conforme all'intenzione o vada oltre l'intenzione o sia contro l'intenzione.

Reati: classificazione

Reati procedibili d'ufficio: (o mediante azione pubblica) quando il procedimento penale è promosso dallo Stato tramite gli uffici titolari dell'azione penale.

Reati a querela di parte: (o mediante l'iniziativa privata) reati la cui procedibilità è subordinata alla volontà del soggetto offeso o danneggiato

REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO

- **Delitti contro la vita** (omicidio doloso, colposo e preterintenzionale; omicidio del consenziente; istigazione o aiuto al suicidio; morte conseguente ad altro delitto (es. *overdose*); infanticidio e feticidio).
- **Delitti contro l'incolumità individuale** (lesioni personali dolose in alcune fattispecie; lesioni personali colpose gravi e gravissime in alcune ipotesi particolari)
- **Delitti contro l'incolumità pubblica** (epidemie, intossicazioni, danni provocati da alimenti, bevande o medicinali guasti)

REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO

- **Delitti di violenza sessuale** (in alcune fattispecie)
- **Delitti d'interruzione della gravidanza** (interruzioni dolose, colpose e preterintenzionali della gravidanza)
- **Delitti di manomissione del cadavere** (villipendio, distruzione, occultamento e uso illegittimo di cadavere)
- **Delitti contro la libertà individuale** (sequestro di persona, violenza privata, minaccia aggravata, incapacità procurata mediante violenza)
- **Delitti contro la famiglia** (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, maltrattamenti in famiglia)

Delitti contro la incolumita' individuale

Art. 581 c.p. (*percosse*)

Chiunque percuote taluno, se dal fatto **non deriva malattia** nel corpo o nella mente, è punito a querela della persona offesa...

Art.582 c.p. (*lesioni personali*)

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale **deriva una malattia** nel corpo o nella mente è punito...

Nozione di malattia

Alterazione peggiorativa dell'organismo

1) a carattere dinamico

2) produttiva di un disordine funzionale



Prevalente dottrina medico-
legale

**“Qualsiasi alterazione anatomica o
funzionale dell'organismo, ancorché
localizzata e non impegnativa delle
condizioni organiche generali”**



Definizione del
Guardasigilli e prevalente
giurisprudenza

DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE

LESIONI PERSONALI DOLOSE

LIEVISSIMA	LIEVE	GRAVE	GRAVISSIMA
<p>Malattia di durata non superiore a 20 giorni, senza le aggravanti di cui agli articoli 583 e 585, c.p.</p> <p>DI NORMA A QUERELA D'ufficio: solo se cagionate con uso di armi o sostanze corrosive, se il fatto è stato commesso con sostanze venefiche o contro esercenti professioni sanitarie o attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso</p>	<p>Malattia di durata superiore a 20 giorni ma inferiore a 40</p> <p>Si procede d'ufficio solo quando il fatto è commesso contro persona incapace per età o infermità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Malattia di durata superiore a 40 giorni. • Incapacità alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni. • Pericolo per la vita. • Indebolimento permanente di un senso o di un organo. <p>Si procede d'ufficio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Malattia certamente o probabilmente insanabile. • Perdita di un senso. • Perdita dell'uso di un organo. • Perdita di un arto o mutilazione che renda l'arto inservibile. • Perdita della capacità di procreare. • Difficoltà della favella grave e permanente. • Deformazione o sfregio permanente del viso. <p>Si procede d'ufficio.</p>

DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE


LESIONI PERSONALI COLPOSE

SEMPLICE	GRAVE	GRAVISSIMA
<p>Malattia di durata non superiore a 40 giorni</p> <p>Si procede a querela di parte Referto: no</p>	<p>Malattia di durata superiore a 40 giorni. Incapacità alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni. Pericolo di vita. Indebolimento permanente di un senso o di un organo.</p> <p>Si procede a querela di parte, ad eccezione di quelle dipendenti da fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale Referto: no (salvo le eccezioni)</p>	<p>Malattia certamente e probabilmente insanabile. Perdita di un senso. Perdita dell'uso di un organo. Perdita di un arto. Mutilazione che renda l'arto inservibile. Incapacità di procreare. Difficoltà della favella grave e permanente. Deformazione o sfregio permanente del viso.</p> <p>Si procede a querela di parte con le eccezioni delle gravi Referto: no (salvo le eccezioni)</p>

Differenze tra lesione personale grave e gravissima



	LESIONE PERSONALE GRAVE	LESIONE PERSONALE GRAVISSIMA
MALATTIA	<ul style="list-style-type: none">•Malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa•Malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni	Malattia certamente o probabilmente insanabile
POSTUMI	Indebolimento permanente di un senso o di un organo	<ul style="list-style-type: none">•Perdita di un senso•Perdita di un arto•Perdita dell'uso di un organo•Perdita della capacità di procreare•Permanente e grave difficoltà della favella•Deformazione ovvero sfregio permanente del viso



Durata della malattia

- ❖ Corrisponde al periodo di tempo in cui perdura il processo morboso a carattere evolutivo con i connessi disturbi funzionali, generali e/o locali.
- ❖ Esclusa la convalescenza
- ❖ Esclusi i lenti e terminali processi di riparazione anatomica che perdurano anche dopo la ripresa funzionale in assenza di sintomi clinici (callo osseo, cicatrizzazione)

INCAPACITA' DI ATTENDERE ALLE ORDINARIE OCCUPAZIONI

**Ordinarie occupazioni: attività consuete e lecite che costituiscono
l'abituale tenore di vita del lesa**

- **Atti della vita quotidiana (igiene personale, vestirsi, nutrirsi, etc)**
 - **Vita di relazione**
 - **Mansioni lavorative**
- **Attività del tempo libero e dello svago**

**Non occorre che tutte le ordinarie occupazioni siano compromesse perché si realizzi
l'aggravante**

PERICOLO PER LA VITA DELLA PERSONA OFFESA

La malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa è quella che di per sé o per successiva complicazioni determina una compromissione delle funzioni organiche di natura e entità tali da creare un pregiudizio per la vita del paziente, facendone temere come probabile o imminente la morte. Compromissione di una **funzione di vitale importanza (attività cardiaca, nervosa, respiratoria)**.

Hanno tali requisiti, ad esempio, una emorragia imponente che minacci il dissanguamento del ferito, un grave coma cerebrale o uno shock traumatico di particolare gravità, un'asfissia meccanica che impedisca la respirazione, un blocco renale che stia per diventare irreversibile, una sepsi generalizzata, una peritonite diffusa da perforazione traumatica di anse intestinali, una tromboembolia polmonare e altre simili evenienze.

INDEBOLIMENTO DI UN SENSO O DI UN ORGANO

Si ha quando i reliquati della lesione, superata la fase di malattia, riducono l'efficienza di un senso o un organo, con effetti menomativi stabili e durevoli.

Indebolimento di un senso o di un organo


Senso: il complesso di elementi e tessuti anatomici che servono a mettere in correlazione l'individuo con il mondo esterno, facendogli percepire gli stimoli che da esso provengono.



vista

olfatto

gusto



udito

tatto



Indebolimento di un senso o di un organo

Organo: l'insieme di parti anatomiche che concorrono ad espletare una determinata funzione, *rilevante* ai fini della vita vegetativa o di relazione e *non vicariabile*

Organo

Formazioni anatomiche

Unico

Unica (cuore, encefalo, fegato ...)

Pari

Duplici (polmoni, reni, testicoli ...)

Multiplo

Plurime (denti, paratiroidi ...)

Diffuso

Disseminate (sistema reticolo-endoteliale)

Un organo può avere *funzione passiva*: teca cranica, gabbia toracica

GRADO DELL'INDEBOLIMENTO

Cassazione Penale, Sez. IV (28/04/83)

Ai fini della sussistenza dell'indebolimento permanente di un organo, pur *non essendo necessario che si tratti di un indebolimento notevole, essendo sufficiente anche quello di limitata entità*, è però necessario considerare il requisito **dell'apprezzabilità** della subita menomazione (su un piano oggettivo di considerazione del valore attribuito sotto l'aspetto sociale) non potendosi attribuire rilevanza ad un fattore di minima apprezzabilità tanto sotto il profilo funzionale come sotto quello estetico.

Cassazione Penale, Sez. I (22/05/81)

L'indebolimento permanente di un organo sussiste tutte le volte che, in conseguenza di un fatto lesivo, l'organo rimanga menomato nella sua potenzialità funzionale, sicché questa venga ridotta nel suo esercizio rispetto allo stato anteriore. Non è necessario che si tratti di un indebolimento notevole, *essendo sufficiente anche quello di entità minima*, purché **apprezzabile**, con la conseguenza che resta irrilevante, ai fini dell'aggravante in esame, il minore o maggiore grado di menomazione.

INDEBOLIMENTO E PROTESI

Cassazione Penale, Sez. V (6/10/93)

In tema di lesioni volontarie, l'indebolimento permanente della funzione visiva non è escluso dal fatto che l'occhio abbia riacquisito completa efficienza grazie all'applicazione di una **protesi** (cristallino artificiale), poiché la permanenza dell'indebolimento va riferita alla normale funzione dell'organo, prescindendo dall'uso coadiuvante di mezzi artificiali.

Cassazione Penale, Sez. V (24/01/83)

Il ricorso ad una **protesi** mobile necessitato dalle conseguenze del fatto lesivo su una protesi fissa (nella specie, era stato asportato un dente che faceva da supporto alla dentiera) ben può assumere i connotati dell'indebolimento funzionale di un organo, ai sensi dell'Art. 583 comma 1° , n° 2, c.p., ogni-qualvolta la protesi mobile rappresenti un espediente sussidiario fino a quel momento escluso, per garantire una attività funzionale necessaria o soltanto utile alla vita dell'organismo umano.

LESIONI PERSONALI GRAVISSIME

- **Malattia certamente o probabilmente insanabile**
 - **Perdita di un senso**
 - **Perdita dell'uso di un organo**
- **Perdita di un arto o mutilazione che renda l'arto inservibile**
 - **Perdita della capacità di procreare**
 - **Permanente e grave difficoltà della favella**
 - **Deformazione o sfregio permanente del viso**

Malattia certamente o probabilmente insanabile

- Si considera insanabile una malattia quando essa, non essendo suscettiva di revisione neppure con i sussidi dell'arte sanitaria, durerà certamente o probabilmente **tutta la vita** (neoplasie maligne, diabete mellito, leucemie croniche, cirrosi epatica, malattie neurologiche progressive)


Perdita di un senso o dell'uso di un organo

- La perdita di un senso consiste nella **abolizione definitiva di una delle funzioni sensitive specifiche.**
- La perdita dell'uso di un organo consiste nella soppressione della funzione, dovuta alla perdita anatomica dell'organo stesso o ad alterazioni anatomiche gravi e diffuse .

PERDITA DI UN ARTO O MUTILAZIONE CHE RENDA L'ARTO INSERVIBILE

L'arto si considera perduto quando si ha mutilazione traumatica o l'amputazione chirurgica o quando ne sia abolita la funzione per una paralisi nervosa.

La mutilazione che rende un arto inservibile è rappresentata dalla perdita anatomica di una mano o di un piede, che sono le parti più importanti senza le quali l'arto non può adempiere la sua funzione.




PERDITA DELLA CAPACITÀ DI PROCREARE

- Impotentia coeundi (ipoplasia, epispadia, mutilazioni o gravi esiti cicatriziali, deformazioni, funzionale su base psichica, neurologica, vascolare o endocrina; stenosi vaginali, vaginismo)
- Impotentia generandi (perdita dei testicoli, impotenza escretoria; tube – ovaie)
- Impotentia gestandi (cicatrici uterine, deformazioni bacino)
- Impotentia parturiendi (lesioni bacino, cicatrici vaginali)

PERMANENTE E GRAVE DIFFICOLTA' DELLA FAVELLA

Favella: linguaggio articolato che permette all'uomo di mettersi in relazione con gli altri, mediante la parola.

DISTURBI DEL LINGUAGGIO:




Afasia: disturbo della formulazione dei messaggi verbali per lesioni dei centri encefalici del linguaggio.

Disartria: disturbi dell'emissione vocale delle parole dovuti a paralisi (o a cattiva coordinazione) della muscolatura necessaria per l'articolazione (lingua, labbra, mandibola).

Disfonia (o afonia): alterazione della qualità della voce, talora ridotta a bisbiglio, dovuta a patologia della laringe e delle corde vocali.

Deformazione e Sfregio permanente del viso

* Nei soggetti calvi, linea orizzontale tangenziale all'apice delle bozze frontali



Attaccatura dei capelli *, margini dei padiglioni auricolari, proiezione del bordo inferiore della mandibola.

Viso: si intende la parte anteriore del segmento cefalico delimitata in alto dalla linea di impianto dei capelli, ai lati dai padiglioni auricolari compresi e in basso dal margine inferiore della mandibola. Il collo è escluso.

SFREGIO (ciò che toglie il fregio o l'ornamento)


Lo sfregio consiste in una alterazione permanente dei tratti fisionomici che turba sensibilmente l'armonia del viso, rendendola meno bella e meno espressiva.

Costituiscono sfregio: le cicatrici indelebili di ferite da taglio alla guancia, le cicatrici colorate di ferite inquinate da corpi estranei ritenuti nel tessuto cicatriziale, la ptosi palpebrale, l'esoftalmo, lo strabismo, il leucoma corneale, le deviazioni e gli avvallamenti del naso da frattura delle ossa nasali, le asimmetrie della rima buccale da paresi del faciale, l'asportazione del lobo o di altra parte del padiglione auricolare, la perdita dei denti incisivi


Deformazione: (ciò che toglie la forma, ossia sfigura e deturpa)

- ❖ E' determinata da alterazioni di più grave entità, che modificano profondamente i lineamenti del viso cancellandone l'aspetto originario e spesso in modo tale da destare in chi osserva un senso di ripugnanza.
- ❖ Costituiscono deformazioni le cicatrici retratte, cheloidee ed estese del viso dovute ad ustioni, a causticazioni o radiazioni; i gravi avvallamenti dell'osso frontale; lo schiacciamento massivo della piramide nasale; l'enucleazione di un occhio; l'asportazione del cuoio capelluto (scalpo) o dell'intero padiglione auricolare; le gravi asimmetrie di un'emifaccia da esiti di fratture con schiacciamento zigomatico e mandibolare.


SFREGGIO



DEFORMAZIONE




DOPO CINQUE ANNI



Differenze tra Percossa e Lesione Personale



	PERCOSSE	LESIONI PERSONALI
INTENZIONE	DOLOSA	DOLOSA o COLPOSA
AZIONE	COMMISSIVA	COMMISSIVA od OMISSIVA
MEZZI	TRAUMI CONTUSIVI DI OGNI TIPO	TRAUMI CONTUSIVI DI OGNI TIPO
EVENTO	NESSUNA MALATTIA	MALATTIA
PROCEDIBILITA'	A QUERELA	A QUERELA e D'UFFICIO
MANDATO DI CATTURA	NON EMESSO	NON EMESSO o FACOLTATIVO o OBBLIGATORIO
PENA	RECLUSIONE o MULTA	RECLUSIONE (dolosa); RECLUSIONE o MULTA (colposa)



Classificazione delle lesioni personali dolose e loro conseguenze



CLASSE	DURATA MALATTIA		CONSEGUENZE	DOLOSE	CONSEGUENZE
LIEVISSIME	≤ 20 GG		Reclusione fino a tre mesi o multa fino a 1 milione	A querela di parte (no referto)	Reclusione da tre mesi a tre anni
LIEVI	21-40		Reclusione fino a tre mesi o multa fino a 1 milione	D'ufficio (si referto)	Reclusione da tre mesi a tre anni
GRAVI	> 40		Reclusione da 1 a 6 mesi o multa da 400.000 a 2 milioni	D'ufficio (si referto)	Reclusione da tre a sette anni
GRAVISSIME	Malattia certamente o probabilmente insanabile		Reclusione da 3 mesi a 2 anni o multa da 1 a 4 milioni	D'ufficio (si referto)	Reclusione da sei a dodici anni

Grazie per l'attenzione